



COMUNE DI VECCHIANO

Provincia di Pisa

DETERMINAZIONE

SETTORE I - POLIZIA MUNICIPALE

N. 626 DEL 17-10-2023

Ufficio : VIGILI

Oggetto: DETERMINAZIONE DEI CRITERI PER DEFINIRE L'ENTITÀ DELLA SOMMA DA INGIUNGERE PER LE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

Premesso che attività sanzionatoria amministrativa deve essere svolta nel rispetto dei principi previsti dalla Legge 24 novembre 1981, n.689 “*Modifiche al sistema penale*”, dei quali si richiamato in particolare quelli generali contenuti negli articoli del Capo I° – Sezione I:

- *Principio di legalità* (art.1) : “Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione”;
- *Elemento soggettivo* (art.3): ”Ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa”.
- *Concorso di persone* (art.5): “Quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla violazione per questa disposta”.
- *Solidarietà* (art.6): “Se la violazione è commessa da un rappresentante o da un dipendente di una persona giuridica o di un Ente privo di personalità giuridica, o, comunque, da un imprenditore nell’esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l’ente o l’imprenditore è obbligato in solido con l’autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta”;
- *Non trasmissibilità dell’obbligazione* (art.7): L’obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione non si trasmette agli eredi;
- *Più violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative* (art.8): “Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un’azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo”;
- *Reiterazione delle violazioni* (art.8-bis): “Salvo quanto previsto da speciali disposizioni di legge, si ha reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette un’altra violazione della stessa indole. Si ha reiterazione anche quando più violazioni della stessa indole commesse nel quinquennio sono accertate con unico

provvedimento esecutivo”;

· *Principio di specialità* (art.9): “Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, ovvero da una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale”;

· *Criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie* (art.11): “Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche”.

Richiamata la legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 “ Disposizioni in materia di sanzioni amministrative” ed in particolare richiamate le disposizioni dell'art. 2 “*Principi generali*”, per i quali:

1. Salvo che non sia diversamente stabilito da legge regionale, all'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni di norme nelle materie di competenza regionale provvedono gli enti che ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione esercitano le funzioni di amministrazione attiva, cui esse accedono. L'autorità competente all'applicazione delle sanzioni è individuata in conformità ai rispettivi ordinamenti.

2. Qualora le funzioni di amministrazione attiva siano riservate all'amministrazione dello Stato, l'applicazione delle sanzioni amministrative compete agli enti cui la legge attribuisce funzioni di vigilanza e controllo.

3. Nel caso in cui la legge statale attribuisca alla Regione ulteriori funzioni sanzionatorie, la relativa competenza è ripartita secondo i criteri di cui al comma 1. Nel caso in cui le nuove funzioni non siano riconducibili all'esercizio di funzioni di amministrazione attiva, vigilanza e controllo da parte degli enti, queste sono esercitate dalla Regione.

4. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative spettano all'ente competente alla loro applicazione e non sono soggetti a vincolo di destinazione.

Considerato che il Servizio Polizia Municipale è preposto all'accertamento e contestazione di violazioni, sia per i regolamenti e le ordinanze comunali, che per violazioni di norme nelle materie di competenza statale e regionale per le quali questo Comune esercita le funzioni di amministrazione attiva, ad eccezione della disciplina dell'attività edilizia ed urbanistica, o in tutti i casi in cui l'Autorità comunale è competente a ricevere il rapporto dagli organi di vigilanza accertatori, ai sensi dell'art. 17 legge n. 689/1981, citata, qualora il trasgressore non abbia effettuato entro i termini di legge il pagamento in misura ridotta, cioè, nei casi ammessi dalla legge, nel versamento da parte dell'autore della violazione o dell'obbligato in solido di una somma di denaro pari al doppio del minimo, o se più favorevole, ad un terzo del massimo della sanzione stabilita dalla legge, oltre alle spese del procedimento (art. 16 l. n.689/1981).

Entro il termine perentorio di 60 giorni dalla contestazione della violazione o dalla data di notifica del verbale di accertamento.

Considerato altresì che:

- al Servizio Polizia Municipale è attribuita la responsabilità del procedimento per le ordinanze di archiviazione o ingiunzione con cui questo dirigente determina ed ingiunge la somma della sanzione amministrativa ed applica le eventuali sanzioni accessorie all'autore della violazione e all'obbligato in solido, ove questi non si siano avvalsi della facoltà di estinguere il procedimento effettuando il pagamento in misura ridotta (art. 18 l. n.689/1981), per i procedimenti sanzionatori amministrativi con eccezione di quelli per violazione della disciplina dell'attività edilizia ed urbanistica;

- sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritenuto fondato l'accertamento, la somma dovuta per la violazione, da ingiungere insieme con le spese, deve essere determinata tra il minimo ed il massimo editali della sanzione stabilita dalla legge.

Si da atto dell'opportunità di dover predeterminare dei criteri a cui attenersi nel procedimento di determinazione della somma della sanzione amministrativa da ingiungere, sia per motivi di trasparenza, che per dare concreta attuazione ai criteri generali contenuti nell'art. 11 l. n. 689/1981, citato, individuando le seguenti fattispecie da utilizzare per determinare la sanzione amministrativa da ingiungere:

- a) rimozione degli effetti del comportamento illecito (es. ripristino dei luoghi) si applica la somma prevista per il pagamento in misura ridotta diminuita del 20% ;
- b) con riferimento alla richiesta di valutazione della personalità e condizioni economiche del trasgressore, previa eventuale audizione dell'interessato, si applica la somma prevista per il pagamento in misura ridotta diminuita del 20%;
- c) particolare gravità della violazione, ovvero dei suoi effetti (es. ripristino dei luoghi con impiego di risorse a carico del bilancio comunale), si applica il massimo editale;
- d) a tutti gli altri procedimenti per i quali non è avvenuto il pagamento in misura ridotta, si applica la metà del massimo editale.

Visti:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 60/2020 di approvazione del Peg 2023 – 2025, esecutiva;
- la delibera della Giunta Comunale n. 113 del 30.06.2023 con la quale è stata approvata una nuova organizzazione dei Settori dell'Ente, e dato atto che in essa al Segretario Generale sono state attribuite le competenze di cui al Settore "Servizio Staff del Sindaco" comprendente per i seguenti servizi: Servizio di Polizia Municipale e Sicurezza del Territorio;
- l'articolo 107, e successivi, in particolare l'art. 192 del Dlgs. n. 267/2000, lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento di contabilità.

Per tutto quanto sopra considerato e richiamato,

DETERMINA

Di individuare le seguenti fattispecie da utilizzare per determinare la sanzione amministrativa da ingiungere, con esclusione dei casi di reiterazione disciplinati dall'art. 8-bis legge n. 689/1981, citata:

- A. Rimozione degli effetti del comportamento illecito si applica la somma prevista per il pagamento in misura ridotta diminuita del 20%;**
- B. Con riferimento alla richiesta di valutazione della personalità e condizioni economiche del trasgressore, previa eventuale audizione dell'interessato, si applica la somma prevista per il pagamento in misura ridotta diminuita del 20%;**

C. **Particolare gravità della violazione, ovvero dei suoi effetti** (es. ripristino dei luoghi con impiego di risorse a carico del bilancio comunale), si applica il **massimo editale**;

A tutti gli altri procedimenti per i quali non è avvenuto il pagamento in misura ridotta, si applica la **metà del massimo editale**.

La presente determinazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio del Comune di Vecchiano.

Il Dirigente

La Franca Paola Maria

Documento Informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.